

**AVVISO PUBBLICO**

**Priorità: 1.**

**Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze**

**Misura: 1.33 lett. d)**

**Arresto temporaneo dell'attività di pesca  
per emergenza Covid-19**

**(art. 33, lett. d del Reg. UE 508/2014)**

**PO FEAMP**

**ITALIA 2014 | 2020**

## VISTI

- il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione 2004/585/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
- la Decisione di Esecuzione n. C(2018) 6576 della Commissione dell'11/10/2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- la Decisione di Esecuzione n. C(2020) 128 del 13.1.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8452 recante approvazione del programma operativo "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020" per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca in Italia;
- la nota prot. 099656 del 02-02-2021 con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato la modifica del piano finanziario regionale a seguito della suddetta procedura semplificata del PO FEAMP;
- la Nota Ares (2020) 7530301 dell'11 dicembre 2020 con la quale, nell'ambito della procedura semplificata è stata approvata la modifica del PO FEAMP 2014/2020 con l'introduzione, tra l'altro, delle misure COVID;
- l'Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- la Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
- il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell'art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015;
- il capitolo 11.1 del citato Programma Operativo FEAMP che individua, tra l'altro, la Regione Lazio quale Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 123 del Reg. (UE) n.1303/2013;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione (UE) 2018/1520 della Commissione del 9 ottobre 2018 che abroga il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020 che ha adottato misure specifiche nel settore della pesca e dell'acquacoltura. In particolare, l'art. 1 par. 5 ha modificato la formulazione dell'art. 33 par. 1 e 2 del Reg. (UE) n. 508/2014, introducendovi, al par. 1, la lett. d). Con tale modifica, il FEAMP 2014/2020 riconosce un

- sostegno finanziario per arresto temporaneo dell'attività di pesca che avvenga tra il 01/02/2020 e il 31/12/2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- l'intesa ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", repertorio n. 102/CSR del 9 giugno 2016, con la quale, tra l'altro, è stato approvato il piano finanziario articolato per fonte finanziaria (UE, Stato Regione);
  - il piano finanziario di cui al suddetto "Accordo Multiregionale per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020", che prevede per la Regione Lazio uno stanziamento di Euro 15.878.329,00 di cui Euro 7.975.235,00 di quota UE, Euro 5.532.166,00 di quota Stato e Euro 2.370.928,00 di quota Regione;
  - le Disposizioni Attuative di Misura dell'Autorità di Gestione Parte A – Generali ver. 4 dell'8/10/2018 e ss. mm. e ii.;
  - le Disposizioni Attuative di Misura Parte B - Priorità n. 1 - Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze - Misura 1.33, d) – Arresto temporaneo dell'attività di pesca per emergenza Covid-19, ver. 2 del 24/05/2021;
  - le Disposizioni Procedurali dell'Organismo Intermedio Regione Lazio ver. 4 di cui alla determinazione n. G15617 del 3/12/2018 e ss. mm. e ii.;

## **TUTTO QUANTO SOPRA VISTO SI DÀ LUOGO AL PRESENTE AVVISO PUBBLICO:**

1. **AMMINISTRAZIONE:** REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE – Via del Serafico 107 – 00142 ROMA

### **2. OGGETTO DEL BANDO E DESCRIZIONE DELLA MISURA**

La Regione Lazio nell'ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l'ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste dalla misura 1.33 par. 1, lett. d), intesa a sostenere l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, realizzato nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

### **3. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI**

La misura si applica sull'intero territorio della regione Lazio, con l'esclusione delle acque interne, fatti salvi i vincoli di legge.

L'imbarcazione da pesca per la quale viene richiesto il sostegno è **iscritta nel Registro comunitario delle navi da pesca** nonché in uno dei **Compartimenti marittimi della regione Lazio** alla data di presentazione del fermo COVID alla Capitaneria di Porto ai sensi della Circolare MiPAAF n. 6485 del 27 marzo 2020.

### **4. INTERVENTI AMMISSIBILI**

Ai sensi del par. 1 dell'art. 33 lett. d) del Reg. (UE) 508/2014 (come modificato dal Reg. (UE) n. 560/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/04/2020), sono ritenuti ammissibili i seguenti interventi: **l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19 realizzata nel periodo tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.**

È ritenuta ammissibile a contributo la corresponsione di un premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19 anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile.

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 9, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e in deroga al primo comma, la spesa per gli interventi sostenuti a norma della lettera d) del primo comma dell'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2020/560, è ammissibile a decorrere dal 1° febbraio 2020.

L'imbarcazione da pesca deve aver svolto un'attività di pesca in mare per **almeno 120 giorni** nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili con la formula seguente:

**Giorni minimi di attività di pesca =  $120/730 \times N$**

**dove N = numero di giorni di registrazione del peschereccio nel Registro della flotta peschereccia.**

Il premio da corrispondere all'impresa di pesca, per ogni imbarcazione, è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio.

Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione delle attività di pesca effettuati anche non continuativi ad eccezione dei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono misure tecniche obbligatorie di sospensione delle attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

## **5. CRITERI DI AMMISSIBILITA'**

### **5.1 Soggetti ammissibili a cofinanziamento**

Possono presentare la domanda di sostegno gli armatori di imbarcazioni da pesca iscritte in uno dei Compartimenti marittimi del territorio della regione Lazio al momento della presentazione dell'autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria di cui alla Circolare del MiPAAF n. 6485 del 27/3/2020 e che rispondono ai requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso pubblico.

L'impresa armatrice di più imbarcazioni dovrà presentare istanza per ciascuna di essa che ha effettuato un periodo, anche non continuativo, di sospensione dell'attività di pesca.

Prima della presentazione della domanda di sostegno alla Regione gli armatori dovranno aver presentato ai competenti Uffici Marittimi la documentazione prevista dalla circolare del Mipaaf n. 6485 del 27/03/2020.

### **5.2 Criteri generali di ammissibilità**

I soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

- non rientrare nei casi di esclusione disciplinati dall'art. 136 del Reg. (UE, Euratom) n. 1046/2018.

### **5.3 Criteri di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente**

L'armatore dell'imbarcazione è iscritto nel Registro delle imprese di pesca.

L'armatore è in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell'arresto temporaneo.

Il soggetto richiedente non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo). Pertanto una domanda presentata da un operatore non è ammissibile per un periodo di tempo determinato, stabilito ai sensi dell'art. 10 paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 508/2014, se:

- ha commesso un'infrazione grave a norma dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non cooperanti ai sensi dell'articolo 33 di tale regolamento;

- ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo II del regolamento (UE) n. 508/2014;
- è stato accertato dall'autorità competente dello Stato membro che tale operatore ha commesso una frode, come definita all'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee nell'ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP) o del FEAMP.

Gli operatori che presentano una domanda di sostegno nell'ambito del presente bando forniscono una dichiarazione attestante che essi rispettano i criteri di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 e che non hanno commesso frodi nell'ambito del FEP o del FEAMP. La veridicità di tale dichiarazione è accertata in fase istruttoria in base alle informazioni disponibili nel registro nazionale delle infrazioni di cui all'art. 93 del regolamento (CE) n. 1224/2009 o ad altri dati disponibili.

Il beneficiario del contributo continuerà a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10 del Reg. (UE) n. 508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni dopo che sarà eseguito il pagamento finale a detto beneficiario.

#### **5.4 Criteri di ammissibilità relativi all'operazione**

L'imbarcazione da pesca è armata ed equipaggiata al momento dell'arresto temporaneo.

L'imbarcazione da pesca ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della "Domanda di sostegno". Se un peschereccio è registrato nel registro della flotta peschereccia dell'Unione da meno di due anni alla data di presentazione della domanda di sostegno, i giorni minimi di attività di pesca richiesti per tale peschereccio sono calcolati come percentuale di 120 giorni nel corso degli ultimi due anni civili. Solo ai fini della verifica di tale criterio di ammissibilità, "Domanda di sostegno" è intesa come l'autodichiarazione di mancata effettuazione dell'attività di pesca per emergenza sanitaria, inviata all'Autorità Marittima, di cui alla Circolare n. 6485 del 27/03/2020. Come chiarito dall'AdG con email del 30/03/2021, la verifica sui 120 giorni è riferita all'anno di fermo pesca. Trattandosi di fermo effettuato nell'anno 2020 **andrà verificata l'attività di pesca degli anni 2018 e 2019.**

Per la verifica dei 120 giorni di attività nei due anni precedenti la data dell'istanza del premio ci si riferisce ai documenti di bordo, a quelli di sbarco del pescato, nonché a quelli fiscali ed in particolare: VMS, logbook, dichiarazioni di sbarco, giornale di bordo, libretto di carburante, documenti di trasporto, fatture, etc.

L'arresto temporaneo delle attività di pesca si è verificato nel periodo di riferimento stabilito dall'Avviso Pubblico e, comunque, tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 come conseguenza dell'epidemia di COVID-19, anche per i pescherecci che operano nell'ambito di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile

L'operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

### **6. DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

È ritenuta ammissibile a contributo la corresponsione di un premio per l'arresto temporaneo delle attività di pesca come conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

#### **6.1 Periodo di ammissibilità**

Sono ammessi al sostegno i periodi di sospensione dell'attività di pesca, avvenuti come conseguenza dell'epidemia COVID-19, che abbiano i seguenti requisiti:

- effettuati, anche in maniera non continuativa nel periodo tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2020;
- non siano stati computati come periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33, par. 1, lett. a), b) e c) del Reg. (UE) n. 508/2014;

- non siano stati computati per l'assolvimento di misure tecniche obbligatorie di sospensione dell'attività di pesca per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini di cui ad altre disposizioni nazionali e regionali;
- comunicati agli uffici marittimi competenti secondo quanto previsto dalla circolare n. 6485 emanata dal MiPAAF il 27/03/2020.

## 6.2 Calcolo del sostegno

Il sostegno da corrispondere all'impresa di pesca è funzione del numero di giorni di sospensione dell'attività di pesca e della stazza del peschereccio, ed è calcolato secondo i parametri riportati nelle tabelle A e B di cui all'allegato XIII al PO FEAMP 2014/2020.

Le due tabelle, riportanti le relazioni per il calcolo del premio giornaliero (P) spettante all'impresa per ciascuna imbarcazione, si applicano come segue:

**Tabella A: da applicare nel caso in cui l'armatore abbia posto il personale di bordo in cassa integrazione, ovvero siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo del personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse pubbliche (cassa integrazione ed altre tipologie di ammortizzatori sociali).**

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (5,20 * GT) + 20,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (4,30 * GT) + 30,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,20 * GT) + 55,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (2,50 * GT) + 90,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (2,00 * GT) + 140,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (1,50 * GT) + 265,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 465,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 765,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.340,00$

**Tabella B: da applicare nel caso in cui l'armatore non abbia posto il personale di bordo, come previsto dalla tabella minima di armamento, in cassa integrazione ed imbarcato sull'imbarcazione oggetto di arresto temporaneo, ovvero non siano stati attivati altri ammortizzatori sociali - la tabella seguente si applica, pertanto, nel caso in cui il costo per il personale dipendente, imbarcato sull'imbarcazione, sia stato sostenuto nel periodo di riferimento con risorse proprie dell'impresa armatrice.**

Numero di GT	Premio P (Euro)
$1 \leq GT \leq 10$	$P = (14,00 * GT) + 56,00$
$10 < GT \leq 25$	$P = (7,00 * GT) + 126,00$
$25 < GT \leq 50$	$P = (3,12 * GT) + 223,00$
$50 < GT \leq 100$	$P = (3,26 * GT) + 216,00$
$100 < GT \leq 250$	$P = (1,70 * GT) + 372,00$
$250 < GT \leq 500$	$P = (2,48 * GT) + 177,00$
$500 < GT \leq 1.500$	$P = (1,10 * GT) + 867,00$
$1.500 < GT \leq 2.500$	$P = (0,90 * GT) + 1.167,00$
$GT > 2.500$	$P = (0,67 * GT) + 1.742,00$

I valori calcolati nella Tabella sono da intendersi quali massimali.

Ai fini della determinazione del Premio spettante a ciascuna imbarcazione, il valore risultante dall'applicazione dei parametri delle tabelle sopra riportate deve essere moltiplicato per il numero di giorni di sospensione effettuati ed accertati ammissibili ai sensi del presente Avviso.

Nel computo del valore del premio si dovrà tener conto sia del numero massimo di giorni di attività lavorativa, per ogni mese, stabiliti nei relativi CCNL, che di altre disposizioni relative a sospensioni obbligatorie dell'attività (misure tecniche inserite in Piani di Gestione).

La tabella B si applica anche al caso di ditte individuali/pescatori autonomi.

### 6.3 Giornate di arresto non ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le giornate di sospensione dell'attività di pesca:

- effettuate nei periodi di arresto temporaneo obbligatorio di cui all'art. 33 par. 1 lett. a), b) e c) del Reg. (UE) 508/2014, ovvero da altre disposizioni nazionali e/o regionali che prevedono la sospensione delle attività di pesca (es. per esigenza di tutela degli stock ittici e degli ecosistemi marini, festività, CCNL ecc.);
- che non rientrino nel periodo 1° febbraio 2020 -31 dicembre 2020;
- per le quali non siano state presentate alle Autorità marittime competenti le autodichiarazioni previste dalla circolare MIPAAF 6485/2020 ovvero da altre disposizioni specifiche dell'AdG;
- per le quali non siano stati verificati positivamente i requisiti di ammissibilità.

## 7. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente avviso pubblico stanziava una dotazione finanziaria pari a **euro 500.000,00** che potrà essere integrata con eventuali incrementi del piano finanziario.

## 8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA MISURA

L'accesso alla misura avviene mediante presentazione agli uffici regionali di apposita domanda di sostegno con le necessarie dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, formulata secondo il modello allegato 1 con le modalità di cui al capitolo 10.

## 9. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Ai sensi del par. 2 dell'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014, dopo la presentazione della domanda il beneficiario deve continuare a rispettare le condizioni di cui al par. 1 del medesimo articolo, per tutto il periodo di attuazione dell'operazione finanziata, e per un periodo di cinque anni dopo l'erogazione del pagamento.

## 10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono presentare domanda di sostegno devono utilizzare esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso pubblico.

La domanda di sostegno deve fare riferimento ad una sola imbarcazione e possono essere presentate più domande dal medesimo armatore per imbarcazioni diverse.

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC **entro il trentesimo giorno** dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio esclusivamente ai seguenti indirizzi:

imbarcazioni iscritte negli uffici marittimi ricadenti nel territorio della provincia di Latina

- Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - [adalatina@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adalatina@regione.lazio.legalmail.it)

imbarcazioni iscritte negli uffici marittimi ricadenti nel territorio della città metropolitana di Roma

- Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro - [adaroma@regione.lazio.legalmail.it](mailto:adaroma@regione.lazio.legalmail.it)

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura "Misura 1.33 lett. d) del PO FEAMP 2014-2020 - Domanda di sostegno".

A pena l'inammissibilità dell'istanza, farà fede la data e l'ora dell'avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

La documentazione richiesta dal presente Avviso che prevede sottoscrizione deve essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.

## 11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria della domanda si avvia a partire dalla data di ricevimento e verrà effettuata dalle Aree decentrate competenti.

Le Aree Decentrate, entro 10 gg dal termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno trasmettono all'Area "Politiche di prevenzione e conservazione della fauna selvatica e gestione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura" l'elenco delle domande pervenute con i nominativi dei rispettivi responsabili del procedimento.

L'elenco delle domande di sostegno pervenute è pubblicato sul BURL ai fini della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 e ss. mm. e ii.

## 12. AMMISSIBILITÀ

Attraverso tale controllo viene verificato che i soggetti richiedenti il contributo siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5.

Nella fase istruttoria di ammissibilità della domanda si procede alla verifica di:

- tempi e modalità di presentazione della domanda;
- completezza dei dati riportati in domanda e sua sottoscrizione;
- completezza della documentazione presentata;
- conformità alla normativa vigente delle autodichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- rispondenza della domanda agli obiettivi ed alle finalità previste nell'operazione;

L'Area decentrata competente ai fini delle verifiche di competenza provvede:

- all'acquisizione della documentazione obbligatoria:



- DURC,
  - regolarità fiscale,
  - casellario giudiziale,
  - visura camerale,
  - documentazione antimafia,
  - visura SIPA in merito ai requisiti di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 508/2014;
  - conferma dei dati e delle informazioni comunicati dall'armatore da parte delle Capitanerie di Porto come da allegato 2;
- ad espletare la fase di selezione delle domande tramite l'assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;
  - a richiedere eventuale integrazione documentale ai sensi della L. n. 241/1990, sospendendo i termini di conclusione della fase istruttoria.

Per ogni domanda verrà redatta apposita scheda di valutazione sottoscritta dal Responsabile del Procedimento. Non saranno considerate ammissibili le domande di sostegno che:

- non rispettano i requisiti di ammissibilità di cui al capitolo 5 del presente bando;
- inviate in difformità a quanto previsto dal capitolo 10 "Modalità e termini di presentazione della domanda" del presente bando.

I requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno dichiarati nella domanda di sostegno devono essere verificati nell'ambito dei controlli amministrativi.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 6 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e comunque ogni altra documentazione ritenuta utile ancorché non specificatamente riportata nell'elenco della documentazione prevista dal presente Avviso.

Quanto richiesto deve essere fornito entro i termini fissati nell'apposita comunicazione, pena l'inammissibilità della domanda. La comunicazione di cui sopra costituisce, pertanto, anche comunicazione dei motivi ostativi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 bis della Legge n. 241/1990.

### 13. CRITERI DI SELEZIONE

Fermo restando, che il sostegno sarà erogato a tutte le imprese richiedenti risultate ammissibili si procederà alla valutazione, conformemente alle disposizioni pervenute dall'AdG, all'applicazione dei seguenti criteri di selezione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri elencati nella tabella che segue ed attribuibili al progetto sarà pari al prodotto tra il "peso" (Ps) dello stesso, compreso tra 0 e 1, ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso anch'esso tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello stesso.

Il valore del coefficiente (C) deve essere approssimato alla terza cifra decimale. La stessa approssimazione si applica al punteggio (P).

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
T1	Data di presentazione della domanda di sostegno	C=0,1 data = ultimo giorno utile alla presentazione della domanda C= 0,5 tra il 10° e il 29° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL C=1 tra il 1° e il 9° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURL	0,5	

N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)		Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
O1	Minore numero di GT dell'imbarcazione	C=0	GT = 2.500	1	
		C= 0,5	compreso tra 2.499 e 500 GT		
		C=1	inferiore a 500 GT		

In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si applica il criterio dell'età del beneficiario, dando preferenza ai più giovani.

#### 14. GRADUATORIA DEFINITIVA

L'Area Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle Risorse della Pesca e dell'Acquacoltura, tenuto conto delle risultanze delle attività di valutazione e dei conseguenti elenchi trasmessi dalle ADA, procede alla stesura della graduatoria regionale definitiva delle domande ammissibili con il relativo punteggio ed il contributo concesso. La determinazione di approvazione delle domande ammissibili costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.

Al fine di garantire il sostegno per tutte le imprese ammissibili, qualora le risorse stanziare sulla Misura non fossero sufficienti a coprire tutte le domande in graduatoria, l'importo del premio sarà ridotto in proporzione al numero di istanze e calcolato secondo quanto previsto nei punti precedenti.

**Non è previsto il pagamento di premi inferiori a 500,00 euro e pertanto qualora dal calcolo del sostegno derivi un premio inferiore a 500,00 euro questo non sarà erogato. Ciò anche nel caso in cui si applichi la riduzione atta a garantire il premio a tutte le imprese ammissibili.**

La graduatoria, approvata con provvedimento direttoriale, viene pubblicata sul BURL e sul sito istituzionale. La pubblicazione della graduatoria assolve all'obbligo della comunicazione, ai soggetti richiedenti, del punteggio e del contributo attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse.

#### 15. ATTI DI CONCESSIONE

La determinazione di approvazione delle domande ammissibili, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale, costituisce provvedimento di concessione del contributo ammesso per ognuna delle domande di sostegno.

#### 16. DOMANDA DI PAGAMENTO

Il pagamento del premio verrà effettuato in un'unica soluzione **su presentazione di apposita domanda di pagamento predisposta secondo il modello allegato 3** inoltrata dal soggetto beneficiario all'Area decentrata agricoltura competente. I pagamenti sono autorizzati dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti.

La domanda di pagamento dovrà essere presentata **entro e non oltre 15 giorni** dalla data di pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria delle domande di sostegno ammesse sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

#### 17. TRATTAMENTO DEI DATI - INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito RGPD), la Regione Lazio informa che, nell'ambito del presente avviso

pubblico, i dati personali forniti, o comunque ottenuti nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

### **17.1 Identità e dati di contatto del titolare del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma. Email: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) ; PEC: [protocollo@regione.lazio.legalmail.it](mailto:protocollo@regione.lazio.legalmail.it) .

### **17.2 Il Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è l'Ing. Gianluca Ferrara.

Recapito postale: Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00147 Roma, PEC: [DPO@regione.lazio.legalmail.it](mailto:DPO@regione.lazio.legalmail.it) ; email istituzionale: [dpo@regione.lazio.it](mailto:dpo@regione.lazio.it) ; telefono: 06 51684857

Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art. 37 del RGPD. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del RGPD).

### **17.3 Il Responsabili del trattamento**

Il Responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Direzione Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. PEC: [agricoltura@regione.lazio.legalmail.it](mailto:agricoltura@regione.lazio.legalmail.it) ; telefono: 06 51685298. L'Ente può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

### **17.4 Soggetti autorizzati al trattamento**

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

### **17.5 Finalità e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Regione Lazio per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del RGPD non necessita del consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- a) istruttoria della domanda di sostegno;
- b) erogazione del contributo eventualmente concesso;
- c) controlli derivanti dal percepimento di aiuti comunitari;
- d) monitoraggio fisico e finanziario;
- e) ulteriori attività connesse con gli adempimenti previsti dalla normativa unionale e nazionale per l'attuazione del P.O. FEAMP.

Si informa, inoltre, che i dati sono utilizzati per l'aggiornamento del Sistema Informativo Pesca e Acquacoltura (S.I.P.A.) e potrebbero essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica.

### **17.6 Destinatari dei dati personali**

I dati personali, esclusivamente per le finalità suddette, possono essere comunicati a società terze fornitrici di servizi, per la Regione Lazio, esclusivamente previa designazione in qualità di responsabile del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **17.7 Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE**

I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

### **17.8 Periodo di conservazione**

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti su iniziativa del richiedente. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

### **17.9 Diritti dell'interessato e modalità di esercizio dei diritti**

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD e fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo "Natura della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione", il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD. Potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

### **17.10 Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati alla Regione Lazio è facoltativo ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento, anche parziale, comporterà l'impossibilità di istruire la domanda di sostegno da presentata. Anche l'inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di realizzare le finalità sopra indicate.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.

## **18. NORMA RESIDUALE**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale pertinente nonché alle "Disposizioni Procedurali dell'organismo intermedio Regione Lazio" ver. 4, adottate con determinazione n. G15617 del 03 dicembre 2018 e ss. mm. e ii. del Direttore Regionale Agricoltura Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, alle Linee guida sulle spese ammissibili e ad ogni altra disposizione attuativa che sarà adottata da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020 e dal RAdG Regione Lazio.

## **19. ALLEGATI**

Sono allegati al presente avviso pubblico:

- Allegato 1 schema domanda di sostegno;
- Allegato 2 informazioni e dati comunicati dall'armatore da confermare da parte delle Capitanerie di Porto;
- Allegato 3 schema di domanda di pagamento.